ART.X.8 - ATTIVITA' NON AGRICOLE AMMESSE NELLE ZONE E2,

(c1) Gli impianti di demolizione autoveicoli, depositi e pressature di carcasse, materiali ferrosi in genere, cartoni e stracci, depositi di inerti per l'industria delle costruzioni, possono essere autorizzati nel rispetto delle norme, dettate da apposito regolamento comunale, nelle zone agricole **E2,** anche in aree esterne a quelle indicate in cartografia di P.R.G. con specifica simbologia, sulla base di un progetto unitario di utilizzo, e di uno Studio semplificato di impatto ambientale da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguite tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde. Secondo quanto previsto dal D.L.378 del 6.6.2001, qualora comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, debbono essere oggetto di richiesta di permesso di costruire.

(c2) Nel quadro dei piani provinciali e comunali per lo smaltimento dei rifiuti, nelle zone E2, sono inoltre ammesse discariche pubbliche o gestite su concessione pubblica, su aree di proprietà pubblica, o da acquisire anche mediante esproprio, o utilizzabili mediante convenzione, da realizzare sulla base di un progetto che comprenda anche gli interventi necessari per la dismissione e il recupero ambientale dell'area interessata. Il progetto deve essere accompagnato da uno Studio semplificato di Impatto Ambientale da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguite tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde.
Nell'ambito delle discariche è ammessa la realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti civili e industriali.

(c3) Attività estrattive possono essere autorizzate nelle zone E2 nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R.n.54/1983 e successive modifiche e integrazioni, ogni prelievo dalle falde idriche od ogni tipo di escavazione di materiali sabbiosi, ghiaiosi ed argillosi deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, alla quale è altresì demandata la sorveglianza delle attività di prelievo. La richiesta di autorizzazione conterrà disposizioni e prescrizioni circa la quantità massima estraibile e circa i modi e i criteri di misura o valutazione, indicando in particolare i mezzi tecnici mediante i quali si potrà procedere alla estrazione, e le eventuali installazioni di apparecchiature e strumenti di prova che si ritengono utili alla salvaguardia delle risorse naturali.
Le attività relative alla coltivazione di cave di argilla, ghiaia e sabbia, possono essere esercitate nelle aree individuate non nelle planimetrie di P.R.G., previa delibera di C.C. nel rispetto del vigente P.A.E. (Piano delle Attività Estrattive) ai sensi della suddetta L.R. n.54/1983.
Lo svolgimento delle attività estrattive sarà concesso dall'Amministrazione Comunale previa stipula di una convenzione corredata da un preciso programma operativo che preveda la realizzazione, a carico del concessionario, di tutte le infrastrutture e le opere necessarie per lo svolgimento dell'attività e per evitare compromissioni all'ambiente naturale ed alle risorse idriche e per garantire l'incolumità dei lavoratori; la convenzione dovrà altresì prevedere l'impegno alla presentazione e realizzazione del progetto di risanamento del luogo, previsto dalla citata L.R. n.54/83, con particolare riguardo alla regimazione delle acque meteoriche e alla ricostituzione del manto di terreno vegetale.

(c4) Le autorizzazioni di cui al presente articolo potranno essere revocate dall'Amministrazione Comunale qualora per circostanze impreviste si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.